COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

														PAG.
Congedo:														
President	E	•			•		•							315
Discgno di legge (Discussione e rinvio):														
Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2960)														
ste dire	ette	()	296	0)	•	٠	•	•	•	•	•		•	315
President	Έ												315,	318
BIANCHI I	POF	RTU	ĮΝΑ	то,	R	el	ato	re					•	315
Proposta di le	egg	e (Se	gu	it o	d	elle	u d	isc	us	sio	ne	:):	
SCALIA ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipen- dente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione														
degli ir	ıfo	rtı	ıni	(:	539)			٠.					318
PRESIDENT	E												318,	330
AZIMONTI														319
Borra .														319
Caponi				•										318
Pazzaglia														320
Роснетті														320
RAMPA, S	ott	os	egr	eta	ari	0	di	Sta	to	pe	ri	ıı	a-	
voro e													319,	320

INDICE

La seduta comincia alle 11,20.

MANCINI VINCENZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedo.

Comunico che è in congedo il deputato Ferioli.

Discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette è attualmente disciplinato dalla legge

2 aprile 1958, n. 377, che ha trasformato il fondo stesso da sostitutivo in integrativo della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il fondo, che costituisce una gestione autonoma in seno all'INPS, ha lo scopo di integrare, nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge n. 377, il trattamento di pensione spettante a norma dell'assicurazione INPS e di garantire, agli iscritti e ai superstiti aventi diritto, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità e delle integrazioni dovute per legge alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tale duplice ordine di prestazioni viene garantito attraverso due separate gestioni: quella delle pensioni, relativa cioè al trattamento integrativo di pensione, ordinata con il sistema tecnico della copertura dei capitali e amministrata direttamente dall'INPS; quella delle prestazioni di capitale, affidata dall'INPS all'INA, basata sul sistema della capitalizzazione finanziaria, per la parte commisurata all'indennità di anzianità dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro; e sull'assicurazione temporanea di gruppo, per la parte corrispondente all'integrazione dovuta nei casi di morte e di invalidità permanente.

Al finanziamento del fondo si provvede:

1) per il trattamento integrativo di pensione, con un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti, di cui tre quinti sono a carico del datore di lavoro e due quinti a carico del lavoratore; 2) per le prestazioni di capitale, con un contributo a totale carico del datore di lavoro che a decorrere dal 1º agosto 1969 è pari al 17 per cento. Fino al 31 dicembre 1965 il contributo in parola era dovuto nella misura del 10 per cento e dal 1º gennaio 1966 al 31 luglio 1969 nella misura del 15 per cento.

Unitamente ai contributi di cui ai punti precedenti, il datore di lavoro deve versare per gli iscritti al fondo anche i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria INPS dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli iscritti, aventi età inferiore ai 50 anni al momento della iscrizione, quando cessano dal prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, hanno diritto alla pensione complessiva di vecchiaia quando possono far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, e 55, se donne, oppure, nel caso di coloro che avevano 10 anni di iscrizione all'entrata in vigore della legge, quando abbiano 30 anni di contribuzione e almeno 55 anni di età.

Inoltre, hanno diritto ad una pensione complessiva di invalidità, quando siano riconosciuti invalidi e abbiano 5 anni di contribuzione, oppure con qualsiasi anzianità quando l'invalidità è dovuta a causa di servizio.

Pensioni di riversibilità e pensioni indirette sono previste per i superstiti dei pensionati e degli assicurati: coniuge (invalido e a carico se si tratta del marito), figli ed equiparati in età inferiore ai 21 anni o inabili, genitori.

Gli iscritti per la prima volta al fondo, dopo il compimento del cinquantesimo anno, hanno diritto, in sostituzione del trattamento integrativo di pensione a carico del fondo stesso, alla capitalizzazione finanziaria dei contributi integrativi per essi versati. Il capitale corrispondente viene corrisposto dall'INA in aggiunta al trattamento di fine lavoro agli iscritti stessi o ai loro superstiti.

La pensione unica complessiva liquidata dal fondo è costituita dalle quote di pensione a carico dell'INPS e dall'integrazione a carico del fondo stesso. L'integrazione corrisposta dal fondo è pari alla differenza tra le quote di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria e la pensione calcolata, di norma, in una misura percentuale della retribuzione percepita dal lavoratore nell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno. Tale percentuale è pari ad un trentacinquesimo del 63 per cento della retribuzione stabilita dai contratti collettivi di categoria per quanti sono gli anni di contribuzione al fondo, con un massimo di 35 anni.

Premessi questi brevi cenni sulla struttura e gli scopi del fondo, è da rilevare, per la parte attinente alle pensioni, che attualmente la gestione non riesce quasi più ad assolvere alla sua funzione integrativa, in quanto, a seguito del nuovo sistema di calcolo delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria, basato sul principio della pensione retributiva introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, nella quasi totalità dei casi il trattamento di pensione calcolato con le norme comuni risulta superiore a quello determinato in base alla predetta percentuale del 63 per cento.

Per ovviare almeno parzialmente a tale inconveniente, ed allo scopo di armonizzare il più possibile le norme del fondo con quelle socialmente più avanzate dell'assicurazione obbligatoria, ed al fine di dare una diversa disciplina alla gestione per le prestazioni in capitale, è stato elaborato il disegno di legge oggi al nostro esame. Il disegno di legge de-

riva da un accordo sindacale stipulato dai rappresentanti dei sindacati nel febbraio 1964, aggiornato l'11 luglio 1967 e riveduto successivamente da una commissione di studio nominata appositamente dal comitato amministrativo del fondo speciale.

L'accordo definitivo che è recepito nel disegno di legge, che ha ottenuto un parere favorevole dal comitato speciale del fondo di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, prevede, fra l'altro, in primo luogo, la possibilità di iscrizione al fondo speciale dei dipendenti da associazioni nazionali che per statuto hanno la tutela e la rappresentanza sindacale unicamente di esattori o di lavoratori esattoriali, che prestino la loro opera continuativa da almeno tre anni. La norma è innovativa, in quanto estende il campo di applicazione del fondo a soggetti che, in fondo, non appartengono come addetti al settore, ma di fatto ne risultano affini, perché interpretano e vivono gli stessi problemi del settore. Per il suo carattere innovativo, la norma potrebbe sollevare qualche perplessità nel legislatore; perplessità che anche il relatore intende fugare con il precedente analogo, ricordato dalla di tutti i dipendenti delle associazioni costigno di legge, disposto dall'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 790, circa l'iscrizione di tutti i dipendenti delle associazioni costituite tra le società concessionarie di pubblici servizi di telefonìa al particolare fondo speciale di previdenza, ciò che avrebbe, fra l'altro, dato risultati positivi.

Sono, poi, previsti miglioramenti delle prestazioni. Essi riguardano l'elevazione della percentuale per il calcolo della pensione, dall'attuale 63 al 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad un anno per quanti sono gli anni di contribuzioni al fondo, con un massimo di 35, purché non superiore alla media di quelle assoggettate a contributo sull'ultimo triennio maggiorato del 20 per cento (articolo 7); la concessione, a decorrere dal 1º luglio 1967, ai titolari di pensione diretta liquidata dal fondo, in aggiunta alla pensione complessiva, delle maggiorazioni per i familiari a carico nella misura e con le modalità stabilite nell'assicurazione obbligatoria INPS (articolo 8); la determinazione nella pensione complessiva dovuta dal fondo dei contributi che l'iscritto possafar valere nell'assicurazione generale obbligatoria, versati per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale, e liquidazione di un supplemento di pensione per contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa successivamente alla decorrenza della corrispettiva pen-

sione (articolo 9); la valutazione particolare dei periodi contributivi per la determinazione delle pensioni di invalidità (articolo 9, commi quinto e sesto); ai fini del calcolo delle pensioni complessive, infatti, gli anni di contribuzione non superiore ai 12 sono maggiorati del 50 per cento, mentre per i periodi superiori il computo viene fatto su una base non inferiore ai 20 anni, e qualora l'invalidità sia dipendente da cause di servizio, gli anni di contribuzione ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento, senza, comunque, superare la misura massima di trentacinque trentacinquesimi della retribuzione utile e minima della metà della medesima; l'elevazione della pensione minima dalle 156.000 lire attuali a 395.850 lire; il diritto dell'iscritto al fondo alla pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria in tutti i casi in cui la pensione del fondo stesso risulti inferiore; la estensione delle norme della legge n. 153 del 30 aprile 1969 per le pensioni di riversibilità (articoli 14, 15 e 16); l'adozione del principio della perequazione automatica delle pensioni secondo le norme dell'articolo 19 della legge n. 153 (articolo 17); la riliquidazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1950, purché in essere dalla data del 1º gennaio 1969, secondo una nuova tabella di rivalutazione che eleva l'importo annuo della pensione complessiva da un minimo di 395.850 a un massimo di 1.034.800 lire, contro i precedenti limiti previsti dalla legge n. 377 del 2 aprile 1958, di 156 mila e 559 mila lire (articolo 31); l'elevazione in analogia delle pensioni spettanti ai superstiti; la corresponsione di una indennità una tantum in via forfettaria ai titolari dei trattamenti complessivi, a titolo di miglioramenti non conseguiti nel periodo 1º gennaio 1963-31 dicembre 1968, calcolato secondo una tabella riportata all'articolo 31; la rivalutazione a decorrere dal 1º gennaio 1969 delle pensioni in corso di pagamento alla stessa data mediante l'applicazione di percentuali di aumento oscillanti da un massimo del 30 per cento per le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1950 ed un minimo del 3,17 per cento per le pensioni liquidate dal 1º febbraio 1957 alla data di entrata in vigore della legge (articolo 31); la corresponsione di un certo numero di mensilità della pensione in godimento al 31 dicembre 1968, a tutti i titolari di pensioni in essere alla data del 1º gennaio 1969, secondo apposita tabella - prevista dall'articolo 31 con valori decrescenti in relazione alla decorrenza della pensione, nell'arco di tempo che va dal 1º gennaio 1960 al 31 dicembre 1968; la rivalutazione delle pensioni in essere alla data del 1º gennaio 1969 secondo una tabella di coefficienti decrescenti, nella quale si tiene conto delle variazioni del costo della vita verificatesi dal 1º giugno 1966 al 31 dicembre 1968.

Successivamente opererà il principio dell'adeguamento automatico, ai sensi dell'articolo 17, che recepisce, come abbiamo già rilevato, la stessa normativa prevista dalla legge n. 153 del 1969 per l'assicurazione generale obbligatoria.

Ai maggiori oneri che deriveranno alla gestione delle pensioni dai previsti miglioramenti sarà fatto fronte in parte elevando al 5,50 per cento l'attuale aliquota del 5 per cento, in parte con l'utilizzazione delle disponibilità patrimoniali derivanti dalla trasformazione – espressamente prevista dal provvedimento – dell'attuale sistema tecnico finanziario della copertura dei capitali in un sistema di ripartizione, con la costituzione di una speciale riserva pari all'importo di due annualità delle integrazioni delle pensioni poste a carico del fondo, in corso di pagamento alla fine di ciascun anno.

La retribuzione minima da assoggettare a contributo è elevata da 20.000 a 40.000 lire.

Il disegno di legge vuol dare anche una diversa disciplina alla gestione per le prestazioni di capitale, prevedendo la trasformazione tecnico-finanziaria dell'attuale sistema basato sulla capitalizzazione finanziaria in un sistema a ripartizione temperata con la costituzione di una riserva pari a due annualità delle indennità pagate alla fine di ciascun anno e l'accentramento della relativa gestione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, prescrivendo comunque che il fondo speciale abbia una gestione separata per le prestazioni in capitale, con l'intento di responsabilizzare un unico ente per la corresponsione agli aventi diritto delle prestazioni a carico del fondo, e nel medesimo tempo conseguire una riduzione dei costi di amministrazione.

In sede di esame dei singoli articoli, e precisamente di quelli dal 18 al 29, avremo la possibilità di mettere anche in evidenza tutti i correttivi di carattere amministrativo che il provvedimento comporta per l'erogazione delle prestazioni in capitale, nonché qualche miglioramento della stessa normativa.

Con il disegno di legge, il Governo intende, dunque, dare validità giuridica alle conclusioni di una annosa trattativa sindacale che è stata influenzata anche dalla concomitante evoluzione della legislazione sociale di questi ultimi anni, fino alla legge 30 aprile 1969, n. 153, che, ponendo di fatto all'avanguardia l'assicurazione generale obbligatoria, sta provocando continuamente, come nel caso in esame, i riflessi, i richiami e le attrazioni da noi auspicati all'atto della sua approvazione.

Il Governo, con la sua iniziativa, propone di trasformare in legge ordinaria un accordo sindacale i cui contenuti hanno già riscosso un formale *placet* degli organismi tecnico-amministrativi preposti alle forme assicurative qui interessate. Noi dobbiamo prendere atto della larga portata sociale del provvedimento che si manifesta attraverso la precisa e tecnica stesura dell'articolato al nostro esame.

Vorrei fare presente alla Commissione la attesa che questa legge ha provocato nei lavoratori interessati, sollecitando gli onorevoli colleghi ad essere sensibili a questa attesa dei lavoratori esattoriali, che giustamente attendono la perequazione delle loro pensioni a quelle delle altre categorie. Pertanto chiedo che la Commissione approvi con urgenza il provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Scalia ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Scalia ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539).

Ricordo che nella seduta del 4 marzo 1971 l'onorevole relatore Nucci ha svolto la relazione e si è aperta la discussione generale, che ora continueremo.

CAPONI. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole sottosegretario Rampa, ed esprimere contemporaneamente un giudizio. Dalle notizie che ho avute, una delle ragioni che avrebbe mosso e muoverebbe i dirigenti dell'INAM, in particolare, a chiedere la conces-

sione di questa indennità starebbe nel fatto che le infermiere patentate dell'INAM delle sedi provinciali – mi riferisco particolarmente a Perugia – sarebbero inclini ad abbandonare il servizio nell'istituto per andare negli ospedali, dove il trattamento economico è più elevato. Ora, se al fondo del provvedimento c'è questo e si crede di risolvere la fuga delle infermiere aumentando l'indennità, si tenta di affrontare il problema con un palliativo. Occorrono, invece, misure diverse, idonee e complessive.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Rispondo subito alla domanda dell'onorevole Caponi, dicendo che credo che la proposta di legge tende a colmare una certa sperequazione esistente nel settore infermieristico anche nell'interno degli istituti previdenziali. In verità, il trattamento medio globale del personale infermieristico dell'INPS e dell'INAIL è sostanzialmente superato dal trattamento medio globale di tutti gli altri istituti. Ed è quì che nasce, credo, l'osservazione fatta la scorsa settimana anche dall'onorevole Pochetti.

Una soluzione parziale per questa situazione si sta attuando in questi giorni con il trasferimento di 1.325 unità di questo personale infermieristico su 1.700 dall'INPS al sistema ospedaliero, attraverso lo scorporo degli ambulatori INPS che passano al sistema ospedaliero, e quindi al servizio sanitario nazionale. Il che vuol dire, in altri termini, che le 1.325 unità dell'INPS e le circa un migliaio dei centri traumatologici dell'INAIL (vi sono già i relativi decreti) dovrebbero ricevere il trattamento ospedaliero, che indubbiamente è superiore, specialmente dopo l'ultimo accordo sindacale (fra l'altro, in via di rinnovamento, con ulteriori beneficî per il personale), a quello dei previdenziali.

Quindi si presenta un primo problema, cioè se concedere o no, nel momento in cui questo personale passa agli ospedali, un'altra indennità di rischio già prevista per tutti gli infermieri ospedalieri, e quindi creando una sperequazione anche nell'interno del sistema ospedaliero.

Si pone, poi, un secondo problema: quello relativo alla concessione dell'indennità a tutto il personale infermieristico degli enti previdenziali e assistenziali minori. Qui credo che l'indennità vada concessa subito, perché si comprende l'attesa della categoria e, anche perché, se non si risolve il problema generale della equiparazione agli stipendi ospedalieri, non si potrà evitare il passaggio di tale per-

sonale specializzato dal sistema mutualistico a quello ospedaliero. Faccio notare, però, che l'indennità che vogliamo approvare riguarda non solo gli infermieri specializzati ma tutta l'infermieristica di ruolo.

Concludendo, i dati che abbiamo ci esimono da ogi:i preoccupazione per il personale degli enti mutualistici e previdenziali, mentre, per la parte di personale in via di trasferimento sorge qualche problema che risolveremo salvaguardando i diritti quesiti dal personale stesso. Comunque, queste duemila persone non sono ricomprese in questa legge; ma se si fissa una decorrenza retroattiva, allora bisogna precisare fino a che punto si concede anche a costoro l'indennità. Insomma, tutto dipende dalla decorrenza: se l'indennità verrà concessa dall'entrata in vigore della legge stessa, il problema non esisterebbe; se invece si dovesse disporre una retrodatazione dell'indennità, penso che dovremmo darla anche a costoro, almeno fino al giorno in cui è avvenuto il trasferimento.

Vi sono, inoltre, alcuni problemi di carattere giuridico, sui quali era stata richiamata la mia attenzione perché riferissi alla Commissione. Senza che questo significhi una mia intenzione di disattendere le aspettative della categoria (nei confronti della quale il Governo conferma l'impegno per una sollecita approvazione del provvedimento) chiedo al Presidente un rinvio alla seduta di domani, per consentire di risolvere i dubbi che mi sono venuti.

BORRA. Vorrei rilevare che per questa legge c'è una certa attesa: dovevamo approvarla già la settimana scorsa.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono d'accordo con lei, ma si tratta di un ritardo di sole poche ore che non può aver conseguenze, e ci consentirà in seguito di procedere più speditamente.

AZIMONTI. Concordo con quanto ha detto l'onorevole sottosegretario, e quindi sono favorevole ad un breve aggiornamento. Vorrei aggiungere che mi pare che indubbiamente si impongano delle modifiche al testo.

Il primo problema riguarda la continuità del servizio particolare per cui l'indennità è corrisposta. Dove un'indennità del genere è già applicata, non ha carattere continuativo, ma è corrisposta per il breve periodo nel quale i soggetti prestano effettivamente la loro opera nei laboratori di analisi, di radiologia od altro.

Sorge, pertanto, il problema della continuatività della corresponsione dell'indennità in esame.

Secondo problema è quello della cumulabilità, concetto che deve essere maggiormente chiarito. Si tratta di una preoccupazione che va tenuta presente, per arrivare a elaborare un provvedimento chiaro e che non offra possibilità di ulteriori confusioni.

POCHETTI. Non vi è dubbio che vi è attesa da parte del personale per l'approvazione di questa proposta di legge. Però, vorrei subito aggiungere che, se – come mi pare sia emerso – si è d'accordo per dare una decorrenza retroattiva al provvedimento, anche il problema delle attese della categoria perde molta della sua importanza.

Per il resto, le informazioni fornite non sembrano tali da poterci far arrivare alla approvazione del provvedimento nella giornata di oggi. Si sostiene, da parte dei presentatori, che il provvedimento tende a sanare una sperequazione di trattamento tra le diverse infermiere dei vari istituti, e addirittura tra le infermiere di uno stesso istituto (ed infatti, sperequazioni esistono all'interno di uno stesso istituto). Proprio allo scopo di evitare ogni sperequazione, vorrei chiedere all'onorevole sottosegretario Rampa di fare una indagine relativamente ad una legge del 1953, con la quale si istituiva per questo personale un'indennità speciale in 155 lire giornaliere. Tale indennità fu conquistata a seguito di una trattativa con i lavoratori e fu poi portata per i dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a 300 lire. Nel 1963, a seguito dell'opposizione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli infermieri assunti dopo questa data non poterono più percepire le 300 lire, in quanto ci si richiamò alla legge del 1953, con la quale, appunto, si stabiliva l'indennità nella misura di lire 155. Il collegio dei sindaci affermò che era necessario modificare la legge perché agli infermieri fosse aumentata l'indennità di rischio. Inoltre, da quella stessa data l'indennità fu estesa anche ai dipendenti dei sanatori antitubercolari. A questo punto si sono mossi anche gli infermieri dell'INAM i quali rivendicavano la stessa indennità di rischio in quanto l'accertamento della tubercolosi avveniva appunto nelle sedi INAM.

Comunque, credo che sia giusto dare a tutti i dipendenti degli istituti l'indennità, livellando ogni sperequazione: si deve stabilire che l'indennità è uguale per tutti coloro che svolgono la stesse mansioni.

La ricerca degli elementi può essere fatta anche attraverso la consultazione con i rappresentanti sindacali dai quali ho attinto queste notizie, che, per altro, in parte avevo per una conoscenza diretta della materia, quale membro del consiglio di amministrazione di un istituto previdenziale. In ogni caso, alcune precisazioni sulla materia da parte del Governo risultano indispensabili.

PAZZAGLIA. Voglio soltanto avvertire che presenterò un emendamento all'articolo 1, affinché l'indennità di rischio sia concessa a tutto il personale subalterno degli istituti. Non è infatti ammissibile concedere questa indennità soltanto agli infermieri, mentre da essa rimangono esclusi tutti gli altri collaboratori quali i laboratoristi, i radiologici, eccetera, che sono tutti esposti a vari tipi di rischi. Vorrei, inoltre, far presente al Governo che l'attività in sede legislativa dovrebbe svolgersi con una maggiore celerità, il che mi pare non avvenga per questo provvedimento. Non vorrei che questa Commissione potesse essere messa in condizione di esaminare soltanto i progetti di legge di iniziativa del Governo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Questa è una iniziativa parlamentare, onorevole Pazzaglia. Lei sa che il Governo non solo non ha fatto obiezioni a questa proposta di legge, ma l'ha sostenuta.

PAZZAGLIA. Non mi riferisco esclusivamente a questa proposta di legge, onorevole sottosegretario.

Circa l'estensione dell'indennità al personale sanitario ausiliario, riprenderò l'argomento in sede di presentazione degli emendamenti. Però mi è sembrato apportuno annunciarlo già ora, in relazione alle conseguenze di ordine finanziario, affinché il Governo ne tenga conto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO